

COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA JONICA
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO, E ISTITUZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON L'INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI E PER AREE IN CUI VIGE LA SOSTA A PAGAMENTO.

L'anno duemilaquattordici addì ventinove del mese di dicembre alle ore 19:18 convocato come da avvisi consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito, sotto la presidenza del consigliere Dott.ssa LOREDANA FEMIA, in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale composto dai Sigg.:

| | | | |
|-----------------------|---|-------------------------|---|
| FEMIA LOREDANA | P | NAPOLI ISIDORO | P |
| VESTITO DOMENICO | P | ZAVAGLIA DOMENICO | P |
| LUPIS FRANCESCO | P | BADOLISANI MARIA TERESA | P |
| LOSCHIAVO MARIA ELENA | P | MESITI PASQUALE | P |
| COLUCCIO GIUSEPPE | P | ROMEO VIVIANA | A |
| ALBANESE ANNAMARIA | P | | |

Presenti n. 10 Assenti n. 1

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE MANUELA FALDUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Constatato che essendo il numero dei Consiglieri presenti di n. 10 su n. 11 Consiglieri in carica, compreso il Sindaco, l'adunanza è legale ai termini dell' art. 38 del D.Lvo. N. 267 del 18/8/2000;

- DICHIARA APERTA LA RIUNIONE ED INVITA A DELIBERARE SULL'OGGETTO SOPRAINDICATO.

Prende la parola il **Sindaco** che precisa nell'ambito della politica di aggiornamento regolamentare che si vuole avviare oggi viene portato al voto l'approvazione del "Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico, e istituzione del canone di concessione non ricognitorio per l'occupazione di suolo pubblico con l'installazione di chioschi e per aree in cui vige la sosta a pagamento". Il regolamento vigente era vetusto. Abbiamo messo insieme le varie tipologie di occupazione del suolo pubblico per dare omogeneità ed ordine all'intera materia. Alcuni aspetti di carattere tecnico saranno rinviati a successivi atti. Per quanto riguarda i chioschi, abbiamo intrapreso una seria politica di ricognizione. SO.G.E.T. ha ultimato la ricognizione e saranno inviati le tasse che per molti anni non sono state pagate. E' un Regolamento che incentiva gli investimenti. Le concessioni saranno date ad esito della procedura ad evidenza pubblica. E' stata prevista la possibilità di installare chioschi in altri luoghi del Paese. Viene stabilito per i chioschi un canone apposito. Tempo fa si è svolto un incontro tra l'Amministrazione e i venditori ortofrutticoli per individuare i posti dove ubicarli. Non c'è un intento vessatorio ma è normale che chi occupa il suolo pubblico deve pagare perché usufruisce di questo vantaggio. Dopo la festa della Madonna del Carmelo, l'Ente ha dovuto provvedere alla pulizia delle strade, lasciate in condizioni disastrose dagli ambulanti, e lo ha fatto a costo zero, solo per la buona volontà degli LSU/LPU.

Interviene il consigliere **Mesiti il quale** chiede se il regolamento è frutto degli incontri con i commercianti;

Risponde il **Sindaco** il quale precisa che prima dell'estate sono stati fatti degli incontri con i commercianti e verranno fatti anche degli incontri con i commercianti del mercato settimanale.

Mesiti sottolinea che gli fa piacere questo confronto e si dichiara favorevole, chiedendo che a seguito dei maggiori introiti, l'Amministrazione venga incontro alla cittadinanza nella gestione della pulizia e nella gestione igienica in occasione delle feste.

Il Sindaco si ripropone di farlo precisando che le eventuali mancanze sono imputabili esclusivamente a carenze di bilancio.

Il Presidente, non avendo nessun altro Consigliere chiesto la parola invita il Consiglio a procedere all'approvazione

Procedutosi alla votazione si consta il seguente risultato:

Presenti : 10 Votanti :10 Astenuti: // Favorevoli:10 Contrari://

Il Presidente proclama l'esito della votazione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

"PREMESSO che il titolo II - Capo I disciplina la costruzione e tutela delle strade ed aree pubbliche del D.LGS 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada) all'art. 27 commi 5, 7 e 8 - prevede il pagamento di un canone per l'occupazione delle strade quale funzione di vera e propria controprestazione per l'uso particolare del suolo pubblico stabilendo che "... La somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze può essere stabilita dall'Ente proprietario della strada in annualità ovvero in unica soluzione.

Nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle soggezioni che derivano alla strada o autostrada, quando la concessione costituisce l'oggetto principale dell'impresa, al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che l'utente ne ricava".;

ESAMINATA la circolare del ministero delle finanze n.43/E del 20.02.1996, ed appurato che il canone non ricognitorio è compatibile con la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.), attesa la diversa natura giuridica dei due istituti: il canone non ricognitorio, infatti, ha natura patrimoniale e trova il suo fondamento nell'esigenza dell'Ente proprietario del suolo di trarre un corrispettivo dall'occupazione del suolo e dell'uso esclusivo concesso a terzi, mentre la T.O.S.A.P. ha natura strettamente pubblicistica e costituisce un'entrata di carattere tributario, imposta per legge in favore dell'ente pubblico quando si verificano determinati presupposti stabiliti dal legislatore;

VISTA la Sentenza della Corte di Cassazione 31.07.2007 n.16914, da cui si evince che, posta la diversa natura giuridica dei proventi in esame, deve ritenersi illegittima la pretesa del Comune diretta ad esigere, per l'occupazione della medesima area pubblica, oltre alla T.O.S.A.P., anche il canone di natura patrimoniale;

VISTA la Circolare del Ministero delle finanze n.1 del 20.01.2009 nella quale si fa rilevare che, dalla lettura coordinata delle disposizioni del Codice della strada e della T.O.S.A.P., è da escludere il principio della doppia imposizione;

RITENUTO quindi opportuno stabilire che, l'importo dovuto è relativo solo al canone ricognitorio, così come specificato all'art. 26 del regolamento allegato;

RILEVATO che l'art.52 del D.Lgs 446/97 prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

VISTO l'art.53, comma 16, della Legge 23.12.200 n.388 e s.m.i. che prevede il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

DATO ATTO che l'entità del canone non ricognitorio deve essere determinato tenendo anche conto delle soggezioni che derivano alla strada e alle sue pertinenze e del vantaggio economico ritraibili dalla concessione;

ATTESO :

- che la gestione dei canoni non ricognitori comporta numerose attività, quali il censimento capillare del territorio, la costituzione della banca dati nominale, la bollettazione e relativa riscossione con la gestione dell'eventuale contenzioso in tutti i gradi di giudizio e che pertanto rientra nell'attività di supporto già esistente;

VISTA la bozza di regolamento e ritenuta meritevole di

approvazione;

acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti

VISTI:

- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell'Ente;
- il Decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000;

SI PROPONE DI DELIBERARE

per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono

integralmente riportati,, - **DI ISTITUIRE** il canone di concessione non

ricognitorio;

- **DI APPROVARE**, per le ragioni enunciate in narrativa," il Regolamento Comunale per l'occupazione di suolo pubblico e istituzione del Canone di concessione non ricognitorio per l'occupazione di suolo pubblico con l'installazione di chioschi e per aree per cui vige la sosta a pagamento ", costituito da 40 articoli che viene allegato al presente atto per farne integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- **DI DARE ATTO** che il Regolamento approvato con la presente deliberazione entrerà in vigore il 1° Gennaio 2015;

- **DI dare atto che** l'attività di supporto di gestione, riscossione e conseguente accertamento dell'evasione, è esternalizzato ad un soggetto iscritto all'Albo Ministeriale previsto dall'art.53 del D.Lgs 44/1997 [ss.mm.ii](#);

- **DI Trasmettere** ai responsabili dei settori Polizia Municipale, tecnico e Finanziario per i successivi adempimenti di propria competenza."

I L C O N S I G L I O C O M U N A L E

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile espressi dal Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000, per come riportato in calce alla presente deliberazione.

RITENUTO che la proposta sia meritevole di integrale approvazione;

Preso atto della votazione sopra riportata

D E L I B E R A

- **DI APPROVARE** integralmente la proposta di deliberazione di cui in premessa per come in essa riportata;

e, con apposita votazione, unanime

D E L I B E R A

- **DI DARE IMMEDIATA ESECUZIONE** , ai sensi dell'art.134, 4^ comma, del D.Lgs. n.267/2000

e [ss.mm.](#).-

Il Responsabile del Settore Polizia Municipale, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente deliberazione.

Data 29/12/2014

Il Responsabile
Cap. Ambrosio Settimio

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Dott.ssa LOREDANA FEMIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MANUELA FALDUTO

PARERE Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

IL FUNZIONARIO
F.to Cap. SETTIMIO AMBROSIO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Che la presente deliberazione, in applicazione dell' Art. 124, del D.L.vo N. 267 del 18/8/2000;

- E' stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il giorno 21-01-2015, Prot. N 87 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.124 del D.L.vo n. 267 del 18/8/2000);

Data 21-01-2015

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Sig.ra ERSILIA MULTARI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.vo n. 267 del 18/8/2000;

E' divenuta esecutiva il giorno 29-12-2014;

E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale, come prescritto dall'Art.134, comma 3°, per quindici giorni consecutivi dal 21-01-2015 al 05-02-2015, senza reclami.

Data 29-12-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MANUELA FALDUTO

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE e consta di n. _____ fogli.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MANUELA FALDUTO